



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DEL COMUNE DI PALAGIANO

**Legge 16 giugno 1927, n.1766
R.D. 26 febbraio 1928, n.332
L.R. 28 gennaio 1998, n.7
L.R. 4 agosto 2004, n.14 – art.54
Legge 8 agosto 1985, n.431 e ss.mm.ii.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.156**

TITOLO I - UTENTI E BENI D'USO CIVICO

ART. 1 – DISCIPLINA

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Palagiano (Provincia di Taranto), ai sensi della L.R. 28-1-1998, n.7, dell'art.54 della L.R. 4-8-2004, n.14, della legge 16-6-1927, n.1766, nonché nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26-2-1928, n.332.

ART. 2 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. I soggetti di cui al successivo art.3, nel rispetto delle leggi nazionali e della legislazione della Regione Puglia, sono legittimi occupatori dei demani liberi così come individuati nelle Ordinanze di Legittimazione proposte dal Commissario dott. Vittorio Rongetti del 18-8-1961 e tradotte in Decreto del Presidente della Repubblica in data 4-11-1961.
2. Nell'*Allegato "A"* del presente Regolamento, di cui all'Ordinanza di Legittimazione del 18-8-1961, sono indicati in forma prospettica e riepilogativa i dati catastali dei terreni del Comune di Palagiano assoggettati ad uso civico.

ART. 3 – TITOLARITÀ

1. All'esercizio degli usi civici del Comune di Palagiano hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente, da almeno 10 anni, nel Comune di Palagiano, e cioè tutti coloro che abbiano fissato nel comune stabile dimora ai sensi del Codice Civile, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.
2. I cittadini che hanno dovuto emigrare in altre zone d'Italia ed in Paesi esteri, che nel passato sono risultati residenti e che tornano a vivere nel territorio del Comune di Palagiano, riacquistano la qualifica di naturali dopo un anno dall'inizio della residenza anagrafica e della presenza stabile. Allo stesso modo per i componenti del nucleo familiare a carico.

TITOLO II - ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

ART. 4 – AREE DEL DEMANIO CIVICO CHE NON SI PRESTANO A QUALSIASI FORMA DI UTILIZZAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell'art.39 del R.D. 26-2-1928, n.332.
2. Il Comune opererà ai sensi dell'art.2, dell'art.12 della L.R. 28-1-1998, n.7 e dell'art.54 della L.R. 4-8-2004, n.14, indicando l'interesse dei soggetti qualificati alla richiesta, attenendosi alla stima del capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del seguente articolo.

ART. 5 – RICHIESTA DI ALIENAZIONE

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico, ricomprese nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per l'intera quota o porzione di essa debitamente frazionata, avverrà a favore dei richiedenti, che dovranno presentare al Comune di Palagiano istanza in carta libera, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:
 - consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Taranto dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
 - copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Taranto della/e particella/e interessata/e;
 - eventuale tipo di Frazionamento redatto da tecnico abilitato.
2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi al versamento del capitale di affranco, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale e delle eventuali imposte di registro, trascrizione e volturazione.
3. Per la valutazione dei terreni di cui all'allegato "A", facendo proprie le considerazioni di diritto di cui alla decisione del Consiglio di Stato ([Sez. quinta, n. 8940/09 reg. dec. del 20/10/2009, depositata il 29/12/2009](#)) e nella considerazione che rientra nella sfera delle attribuzioni in capo al Comune l'applicazione del principio di adeguamento del canone nei limiti della ragionevolezza sancito dalla Corte Costituzionale con le pronunce n.[406/1988](#) e n.[143/1997](#), ai sensi dell'art.10 della L.R. n.7/1998, al fine di ancorare il valore del terreno ad elementi concreti di mercato, si farà riferimento ai V.A.M. regionali, e, nella fattispecie, come qualità predominante il Pascolo Cespugliato, in base ai Valori Agricoli Medi della Regione Puglia – Provincia di Taranto, riferiti all'anno di competenza (regione agraria n.3) pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e che alla data di approvazione del presente regolamento è pari ad € 1.392,00/ha. Il canone annuo è determinato nella misura di 1/20 del valore ivi determinato. Gli uffici competenti dovranno adottare, con frequenza biennale, atti determinativi di aggiornamento dei valori generali come sopra determinati.
4. Al fine di dotarsi di criteri univoci di calcolo delle somme da esigere e da inserire negli atti da assumere nei confronti degli occupatori, a qualsiasi titolo e/o abusivi, di terreni di natura demaniale sono individuate le seguenti situazioni:
 - a) terreni già legittimati;
 - b) terreni di uso civico occupati abusivamente;
 - c) terreni di uso civico interessati dal P.R.G. con prescrizioni diverse da quella agricola;
 - d) terreni su cui sono stati realizzati manufatti.
5. Per ciascuna delle suddette fattispecie si adotteranno i seguenti criteri di calcolo per la determinazione dei canoni da inserire nei contratti da stipularsi con occupatori legittimi, legittimati o abusivi di terreni di natura sia demaniali che patrimoniali anche non gravati dal vincolo di uso civico, secondo le singole situazioni sotto riportati:
 - a) terreni già legittimati

Il capitale di affranco sarà determinato con la procedura prevista dall'art.10 della legge 1766/1927. Di conseguenza, l'ammontare del canone annuo e del relativo capitale di affranco saranno quelli di cui al comma 3 del presente articolo. Il valore dei V.A.M. in esso contenuti saranno quelli vigenti al momento della assunzione della determina di affrancazione.

b) terreni di uso civico occupati arbitrariamente

Si tratta dei terreni demaniali gravati da uso civico di cui all'art.11 della legge 1766/1927. Nell'ambito delle previsioni contenute nel Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici previsto dall'art.43 del R.D. 26-2-1928, n.332 e dell'art.2 della L.R. 28-1-1998, n.7, l'occupazione abusiva dei terreni potrà costituire oggetto di sanatoria, fatta salva la decisione di reintegra del Comune, attraverso la concessione e la successiva domanda di affrancazione.

1. Il possesso abusivo di terreni del Demanio Civico può essere legittimato nel caso eccezionale previsto dall'art.9 della legge 1766/1927, qualora si dia prova, previa perizia demaniale, della contemporanea esistenza delle tre condizioni:
 - I. che l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
 - II. che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
 - III. che l'occupazione duri da almeno dieci anni.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli arbitrari occupatori di terre civiche per i quali non esiste un regolare contratto di concessione/utilizzo del bene civico, dovranno:
 - I. regolarizzare la loro occupazione presentando un'istanza al Comune per stipulare un contratto di concessione in utenza temporanea come dettato dal successivo punto b) comma 8 e segg. e contemporaneamente corrispondere un canone di occupazione così come riportato nel successivo punto b) comma 16; tale canone andrà versato entro il 31/12 di ogni anno; finché non verrà presentata l'istanza per la stipula del contratto di concessione in utenza temporanea, il canone annuale ed i canoni arretrati saranno maggiorati del 50%;
 - II. corrispondere il canone arretrato dei cinque anni pregressi.
3. Il Comune, in mancanza di regolarizzazione dell'arbitrario occupatore, deve attivarsi per chiedere il rilascio spontaneo dell'area e la restituzione dei beni gravati da uso civico, trattandosi di occupazione sine titolo. Rientra, infatti, tra le attribuzioni dell'Amministrazione locale il compito di contrastare l'occupazione abusiva di aree demaniali e di recuperare i terreni al pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività titolare.
4. Al Comune è consentito emettere un'ordinanza per la reintegrazione dell'area e la contestuale ingiunzione al rilascio dei suoli, come si evince dalla L.R. n.7/1998 e dalla pronuncia 346/2005 del Consiglio di Stato. Ad essa può essere data immediata esecuzione coattiva, come noto, anche sollecitando l'intervento della forza pubblica, così come può avvenire nelle procedure di sfratto.

5. Il mancato adempimento agli obblighi dell'autorità amministrativa è fatto di rilievo penale, potendo sicuramente integrare gli estremi della contravvenzione prevista e punita dall'[art.650 del Codice Penale](#) rubricata, appunto, "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" ed, eventualmente, del delitto di invasione di occupazione abusiva di suolo pubblico ai sensi dell'[art.633](#), dell'[art.639](#) e dell'[art.639/bis](#) del Codice Penale.
6. Quanto, infine, alle possibili pretese dell'[occupante abusivo](#), questi "è tenuto, secondo il disposto dell'art.29 del R.D. [26 febbraio 1928, n.332](#), oltre che alla "reintegra" delle terre occupate, ai sensi del comma ultimo del citato art.9, alla restituzione al Comune o all'associazione agraria dei [frutti "indebitamente percepiti"](#) (Cass.Civ., sez. I, sent. 4269/1998).
7. Il Comune, a seguito di apposita istanza può stipulare contratto di concessione temporanea con privati. Tale contratto è [assimilabile](#) ad un contratto d'affitto, (istituto non previsto per terreni sottoposti a vincolo di [uso civico](#)); ha durata temporanea di anni 2 (due).
8. Gli usi e le destinazioni ammesse non devono in alcun modo contrastare con le pratiche di tipo colturali e con la produzione agricola; permetteranno di impiantare esclusivamente piccole strutture di supporto del tipo amovibili di supporto e necessarie alle stesse attività.
9. La concessione in utenza temporanea sarà altresì sancita da un canone (demaniale) di natura enfiteutica consistente in un importo dovuto al Comune nei limiti della ragionevolezza, sancito dalla Corte Costituzionale con le richiamate pronunce (n.[406/1988](#) e [143/1997](#) e successive), e comunque in linea con quanto stabilito nel precedente comma 3.
10. Al termine della concessione i terreni concessi devono essere ripristinati nello stato originario.
11. I rapporti aventi ad oggetto la concessione temporanea dei beni di uso civico, posti in essere dall'Amministrazione per provvedere alla gestione temporanea dei beni stessi in pendenza delle operazioni necessarie ai fini della legittimazione ovvero della quotizzazione, essendo destinati a svolgersi "medio tempore" ed a cessare automaticamente al compimento delle suddette operazioni, non interferiscono con la [legge n.1766/1927](#) sul riordinamento degli usi civici (Cassazione Civile - Sez. III, 1 luglio 1987, n.5753 Università agraria di Campagnano c. di Cassio).
12. Quando il comune cede in affitto il bene demaniale, o del patrimonio indisponibile, gravato da uso civico, ancorché adotti la forma privatistica della locazione, pone in essere una concessione soggetta al regime pubblicistico: è pertanto legittima la revoca unilaterale della detta concessione (T.A.R. Trentino A.A. sez. Trento, 5 agosto 1993, n.270, Frisano c. Com. Novaledo - Foro amm. 1994, 137 s.m.).
13. La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei

rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa al comune la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno (Cassazione civile, 10 Marzo 1995, n.2806 - Soc. Ippocampo immob. Turistica c. Com. Manfredonia - Giust. civ. Mass. 1995, 574 - Dir. giur. agr. 1995, 484).

14. Per destinazioni diverse da quelle agro-silvo-pastorali, il Comune può avviare con il procedimento di autorizzazione il mutamento di destinazione d'uso delle aree, disposto da deliberazioni di Consiglio Comunale trasmessa alla Regione Puglia. Il mutamento di destinazione ha durata variabile a seconda della tipologia della nuova destinazione.
15. Circa il canone da adottare per le suddette concessione riguardanti i terreni di uso civico occupati abusivamente, l'atto dovrà essere corredato dalla perizia demaniale. Il valore del terreno è quello stabilito con i criteri di cui al comma 3 dell'art.5 del presente Regolamento maggiorato del 50%.

c) terreni di uso civico interessati dal P.R.G. con prescrizioni diverse da quella agricola;

Si tratta dei terreni demaniali civici che hanno mutato l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale per effetto dello strumento urbanistico. Fatta salva la decisione di reintegra del Comune, detti terreni devono essere valorizzati tramite apposita perizia di stima che deve tener conto dei valori di mercato in funzione della destinazione urbanistica attribuita e devono essere adottati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La stessa deve essere sottoposta al visto di congruità regionale unitamente alla proposta di mutamento di destinazione d'uso.

Le arbitrarie occupazioni delle aree interessate dal P.R.G., legittimabili ai sensi dall'art.9 della legge 1766/1927, potranno essere affrancate, previa perizia demaniale, a fronte del pagamento dei canoni di occupazione corrente ed arretrati nonché del capitale di affrancazione pari al 30% del prezzo di alienazione stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente comma senza riconoscimento di alcun abbattimento.

Il capitale di affrancazione potrà essere decurtato nella misura massima del 30%, a fronte di costi per migliorie apportate, adeguatamente documentate dal richiedente.

Gli arbitrari occupatori di aree soggette a lottizzazione dovranno presentare apposita domanda al Comune di Palagiano esclusivamente per l'area occupata e, comunque, nella misura massima di un singolo lotto.

Le aree sdemanializzate e non oggetto di richieste da parte di eventuali arbitrari occupatori entreranno a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente ferme restando le prescrizioni di cui al successivo art.6.

d) terreni gravati su cui sono stati realizzati manufatti.

Fermo restante il valore del terreno stabilito con i criteri di cui al comma 3 dell'art.5 del presente Regolamento, nella fattispecie in cui su di essi sono stati realizzati manufatti di uso abitativo, il valore dell'area di sedime è stabilita nella misura di 100 volte il valore del terreno per ogni piano

realizzato, per le aree delle relative pertinenze l'effetto moltiplicativo è pari a 50; nella fattispecie in cui sono stati realizzati manufatti di natura produttiva i valori moltiplicativi si riducono del 50%.

6. I preposti Uffici comunali dovranno effettuare delle verifiche tecnico-giuridiche idonee a consentire l'individuazione di tutte le situazioni anomale che siano in atto sulle terre di uso civico e su quelle che integrano il patrimonio comunale, iscritte nell'apposito inventario, al fine dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti previsti dalle leggi in materia, atti a garantire l'interesse pubblico alla corretta ed efficace gestione economica del succitato patrimonio.
7. Ai soli casi delle terre civiche già legittimate il territorio viene suddiviso in tre categorie:
 - I. fascia di scarso interesse agricolo;
 - II. fascia di medio interesse agricolo;
 - III. fascia di coltivazione intensiva o urbanizzate.

Ai sensi dell'art.2 comma 3 e 5 e dell'art.9 della L.R. n.7/1998, i prezzi unitari dei canoni vengono assoggettati ai seguenti abbattimenti cumulabili per un massimo del 50%:

Fascia	Residenti	Agricoltori/allevatori
I. Scarso interesse agricolo	35%	25%
II. Medio interesse agricolo	15%	10%
III. Coltivazione intensiva o urbanizzate	-	-

Gli abbattimenti sopra indicati non sono cumulabili ed assorbono gli eventuali miglioramenti eseguiti dall'occupatore.

ART. 6 – UTILIZZO DELLE SOMME RICAIVATE

1. Le somme rinvenenti dalla alienazione dei beni di uso civico e dall'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione a favore del demanio civico comunale, saranno utilizzate per le finalità di cui all'art.24 della legge 16-6-1927, n.1766 (ovvero, investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, opere permanenti di interesse generale della popolazione, acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici, eccetera), oltre che per le finalità individuate dalla vigente normativa di finanza pubblica per le alienazioni patrimoniali (art.3, comma 26, legge n.350/2003 e art.1, comma 66, legge n.311/2004).

ART. 7 – TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. In via ordinaria il rogito contrattuale deve avvenire entro tre mesi (90 giorni naturali) dalla adozione della determinazione dirigenziale di affrancazione, previa adozione da parte della Giunta comunale della deliberazione di legittimazione, ai sensi dell'art.54 della L.R. 4-8-2004, n.54.
2. Qualora il richiedente dichiara nella domanda di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione della domanda di affranco stessa.

3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno.
4. L'immissione in possesso avviene, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.7/1998, successivamente all'avvenuta registrazione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DEL NOTAIO

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all'Ente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, l'e-mail, il numero telefonico e di fax.
2. Qualora il richiedente l'affranco decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, il Responsabile incaricato dall'Ente redigerà apposita determina di affrancazione in cui attesterà l'avvenuto pagamento delle quote di affranco e delle spese tecniche ad essa connesse.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle eventuali di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

ART. 9 – AGEVOLAZIONI FISCALI

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art.2 della legge 1-12-1981, n.692, come confermato dalla legge 89/2014.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali, ai sensi della legge 15-5-1954, n.228, le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture catastali.

TITOLO III - TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A CULTURA AGRARIA

ART. 10 – COLTIVAZIONE DELLE TERRE

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell'operosità dei cittadini, in piena disponibilità dell'Ente anche per effetto di reintegre, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi, da parte dell'Ente, alla Regione Puglia, ai sensi dell'art.2, della L.R. n.7/1998; tali istanze restano disciplinate dagli artt.12 della L. 16-6-1927, n.1766, 41 del R.D. 26-2-1928, n.332.
2. Ogni cittadino potrà fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti agrari. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. Essa sarà subordinata al fatto che l'Ente concedente ne abbia ravvisato l'interesse pubblico e l'Amministrazione Regionale abbia emesso l'autorizzazione di competenza. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario comunale o da altro pubblico ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del locatario e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dagli uffici preposti, con i criteri di cui all'art.5 del presente Regolamento, che verrà aggiornato periodicamente dall'Ente.
3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state effettivamente realizzate delle migliorie agrarie tramite apposita perizia demaniale.
4. Nel caso di morte del concessionario il terreno concesso verrà trasferito agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art.51 del R.D. 26-2-1928, n.332, purché non abbiano nessun altro terreno assegnato e purché esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.
5. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 4.

ART. 11 – DIVIETO DI COLTIVAZIONE

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:
 - a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
 - b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
 - c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
 - d) siano state notoriamente programmate dall'Ente per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

ART. 12 – SUPERFICI COLTIVABILI

1. Nella fattispecie di cui all'art.10 del presente Regolamento, la superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dall'Ente, previa deliberazione consiliare, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.

ART. 13 – CANONE ANNUALE

1. Nella fattispecie di cui all'art.10 del presente Regolamento, l'Ente, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nella assegnazione per le famiglie meno abbienti, purché diano atto di trarne la maggiore utilità, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ai sensi dell'art.20 della legge 16-6-1927, n.1766, ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt.42 e segg. del R.D. 26-2-1928, n.332.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Ente in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione in enfiteusi dei terreni demaniali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 – MODIFICHE

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta, in Consiglio Comunale, la maggioranza semplice.

ART. 15 – SANZIONI

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative commisurate al danno prodotto valutato da apposita perizia.
2. Per il recupero del mancato pagamento dei canoni annuali, il Comune procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti.
3. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede con denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività del provvedimento che ha adottato il presente regolamento ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24-7-1977, n.616.